

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 101

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di alcuni prodotti dell'allevamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, regola il regime d'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli.

Come vi è ben noto, tale regime prevede l'applicazione di particolari percentuali di compensazione che consentono di forfettizzare al 100 per cento l'importo detraibile, a condizione che il prodotto ceduto sia compreso nella parte I della tabella A allegata al citato decreto.

Tale tabella, nella parte I, relativa ai prodotti agricoli ed ittici, elenca:

«4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta».

È evidente che la dizione «destinati all'alimentazione umana» si riferisce ad «altri animali vivi» e non a tutti i precedenti animali elencati.

Senonchè il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse, con la sua risoluzione n. 331462 del 16 luglio 1981, in sede interpretativa di tale elencazione, ha esteso a tutte le specie elencate nel predetto numero 4) la dizione «destinati all'alimentazione umana», con la conseguenza che i produttori agricoli allevatori sono soggetti a diverso regime fiscale a seconda della destinazione dei capi ceduti disposta dall'acquirente, che deve rilasciare «apposita dichiarazione scritta» dalla quale risulti espressamente che tali animali sono destinati all'alimentazione umana.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè il problema è stato completamente risolto con la successiva risoluzione ministeriale n. 362304 del 30 giugno 1986, con la quale il Ministero delle finanze, pur riconoscendo che, per i conigli da riproduzione, la destinazione all'alimentazione umana «sussiste, anche se non in modo immediato, rappresentando tale destinazione la conclusione normale del loro breve ciclo vitale», continua a pretendere il rilascio, da parte dell'acquirente, di una dichiarazione scritta che attesti la destinazione degli animali all'alimentazione umana.

Tale interpretazione, oltrechè essere in contrasto con le direttive comunitarie e la struttura della tariffa doganale, non riconosce appieno la natura agricola dell'attività cunicola indipendentemente dall'uso che dell'animale può farne l'acquirente. Tanto più che l'effettiva destinazione alimentare viene data dalla massaia o dal cuoco che mettono il coniglio in pentola, massaia o

cuoco che non possono essere chiamati a convalidare la dichiarazione dell'acquirente.

E così, se la destinazione è dichiarata per uso di alimentazione, si appalesa applicabile la percentuale di compensazione del 9 per cento; se, per contro, la destinazione è diversa (esempio: riproduzione), i capi perdono la qualifica di prodotti agricoli e, in tal caso, deve essere applicata l'aliquota normale del 19 per cento.

Appare, quindi, necessario porre rimedio a quanto sopra evidenziato, statuendo che il prodotto dell'allevamento (come già avviene per i bovini, suini e avicoli) deve sempre essere considerato «agricolo», indipendentemente dalla sua futura utilizzazione.

Ritengo che il rimedio sia semplice: basterà, infatti, riformulare in modo meno equivocabile il predetto numero 4) della parte I della tabella citata e, a tal fine, si propone di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 4 della parte I (prodotti agricoli ed ittici) della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane, api e bachi da seta; altri animali vivi destinati all'alimentazione umana».